

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 030/CGF– RIUNIONE DEL 16 AGOSTO 2013

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Gianfranco IADECOLA, Dott. Luigi IMPECIATI, Dott. Lucio MOLINARI, Dott. Leonardo SALVEMINI, Prof. Mauro SFERRAZZA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MASSIMILIANO BENASSI IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 NONCHÉ AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' U.S. LECCE S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

Con la decisione pubblicata con il C.U. n.10/CDN, 2013/2014, del 2.8.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva il calciatore BENASSI Massimiliano -tesserato all'epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa- dalla violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 del C.G.S., al medesimo contestata, di aver posto in essere, in concorso con altri, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011; nel contempo la C.D.N. proscioglieva, altresì, la stessa U.S. LECCE Spa dalla responsabilità oggettiva per la condotta osservata dal calciatore ed appena descritta.

Secondo l'Organo giudicante, pur dovendosi considerare consumato l'illecito in questione, non si era attinta la prova della responsabilità del tesserato incolpato (che ricopriva il ruolo di portiere nella squadra del Lecce), in quanto, in relazione alla posizione di questi, la fonte principale dell'accusa, costituita dalle dichiarazioni *de relato* del calciatore Gervasoni Carlo, non aveva ottenuto i necessari riscontri esterni cd. individualizzanti. Ed invero -si osserva nella decisione- nessuno dei soggetti coinvolti, a parte il citato Gervasoni (peraltro smentito dall'esponente del gruppo dei cd. zingari da cui avrebbe appreso i fatti ed autore di erronee indicazioni circa il nome del BENASSI, inizialmente denominato Benussi, e l'identità del portiere espulso nella gara in oggetto, indicato nell'altro portiere Rosati anziché in BENASSI), ha chiamato in causa l'incolpato. Né, d'altra parte -si argomenta- potevano trarsi elementi indizianti confermativi dell'accusa dalla presa in considerazione dell'intervento effettuato in uscita dal BENASSI su di un attaccante avversario (causa di un calcio di rigore contro il Lecce e dell'espulsione del portiere), attesa, tra l'altro, la non univocità delle valutazioni tecniche possibili sul fatto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale denuncia l'omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, e la conseguente erronea qualificazione della condotta del calciatore prosciolto, da parte del primo Giudice.

A giudizio del ricorrente, le dichiarazioni del Gervasoni avrebbero ricevuto "plurimi ed univoci" riscontri circa la *combine* della gara, i quali consentirebbero di ritenere accertato anche il coinvolgimento in essa del BENASSI. Si sottolinea come l'esame delle immagini della gara evidenzia che quest'ultimo, "oltre ad aver subito due *goals* da posizione proibitiva, è per ben due volte intervenuto sugli attaccanti della Lazio con il palese intento di determinare l'assegnazione di

un calcio di rigore con conseguente espulsione, così come poi effettivamente avvenuto”: in tal modo osservando una condotta integrante “elemento di particolare valenza individualizzante a carico del prevenuto”.

Va dato atto che sono state ritualmente depositate memorie difensive nell’interesse sia del BENASSI che della U.S. LECCE Spa, in cui viene contraddetta la ricostruzione dei fatti siccome operata dall’Ufficio ricorrente.

Vi si afferma, per sintesi, che: a) è deficitaria la chiamata in correità del Gervasoni, se è vero che le fonti di questi (dapprima indicate nel solo Gecic, cui vien poi inopinatamente aggiunto l’Ilievshky) non ne confermano la versione, e che lo stesso referente manifesta confusione ed incertezza sull’identificazione e sull’impiego dei due portieri -BENASSI e Rosati- durante la gara; b) la visione della partita, in uno al giudizio espresso dai commentatori televisivi della stessa, evidenzia in realtà, in modo netto, l’assoluta mancanza di responsabilità del BENASSI sia nelle segnature che nell’episodio del calcio di rigore, sicchè la condotta dell’atleta non può servire di riscontro alle provalazioni del Gervasoni; c) che dalle puntigliose indagini effettuate non è emerso alcun traffico telefonico “sospetto” che abbia interessato il BENASSI; d) che, di conseguenza, nessuna responsabilità potrebbe delinearci in capo alla società del LECCE in relazione alla condotta del calciatore.

Ritiene questa Corte di Giustizia che le doglianze articolate nel ricorso dell’Ufficio della Procura Federale non possano trovare accoglimento, avendo la decisione di primo grado reso buongoverno delle risultanze procedurali acquisite, che risultano apprezzate con logicità e completezza di vaglio ed in stretta aderenza ai corretti criteri di valutazione della prova dichiarativa siccome reiteratamente stabiliti –specificamente- dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale.

Alla stregua di tali criteri, i quali del resto esprimono principi di diritto ormai consolidati nella stessa giurisprudenza ordinaria di legittimità, una chiamata in correità -ancorchè *de relato*, ed ancorchè non confermata dalla fonte di riferimento- può essere posta a base di una pronuncia di condanna del soggetto incolpato, ma solo a condizione che -provenendo da referente scrutinato come credibile sul piano soggettivo- essa incontri elementi estrinseci di riscontro, che certo non devono essere predeterminati nella specie e nella qualità, ma che devono necessariamente pertenerne sia al fatto narrato, sia al soggetto che vi viene coinvolto, essendo in tal modo dotati di valenza cd. individualizzante.

Applicando alla fattispecie in esame tali autorevoli enunciati (frutto, come è noto, di una opera giurisprudenziale di accorta selezione critica degli *standards* di apprezzamento dei *dicta* di dichiaranti coinvolti nel fatto illecito, via via elaborati in sede giudiziale), sembra alla Corte decidente che il corredo probatorio formatosi -all’esito delle indagini svolte- sulla posizione del BENASSI non sia idoneo a fondarne una affermazione di responsabilità a titolo di concorso nell’illecito che viene ascritto con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22.5.2011.

E questo pur dovendosi chiarire che quanto alla attendibilità soggettiva del dichiarante Gervasoni, la natura ad un tempo accusatoria ed autoaccusatoria del costituito proposto, e la mancata emersione -in capo al Gervasoni- di una qualsiasi “causale” a mentire sul conto del BENASSI, non forniscono motivo per discostarsi dal giudizio di attendibilità già espresso nella decisione di primo grado. Nè una tale valutazione può essere contraddetta alla luce delle richiamate inesattezze ricostruttive in cui il Gervasoni incorre e che le difese sottolineano, le quali segnalano, piuttosto, la “spontaneità” e la non artefazione del riferimento operato.

Il fatto rilevante è, però, che le dichiarazioni della fonte in questione rimangano l’unico elemento univocamente gravatorio che sia stato acquisito in atti a carico del BENASSI, non avendo lo stesso (elemento) incontrato alcun valido e reale fattore di riscontro esterno all’esito delle indagini eseguite.

Ed in effetti, anche a voler prescindere dal dato -evidenziato dalla difesa dell’incolpato ed indubbiamente sintomatico- della mancanza del reperimento da parte degli inquirenti di qualsiasi contatto, anche solo telefonico, dell’incolpato stesso con taluno dei soggetti -coinvolti nell’illecito che viene contestato- nel periodo “critico” oggetto delle pur accurate indagini, non pare che la risultanza (allegata dal ricorrente Procuratore Federale) del comportamento asseritamente “corrivo” osservato dal BENASSI in occasione di alcuni episodi della gara che interessa, possa integrare

quell'elemento di riscontro "individualizzante" che, come ricordato, la giurisprudenza considera quale adeguato fattore di conforto della chiamata in correità, tale da contribuire a configurare una base probatoria tranquillante ed idonea a sostenere una pronuncia affermativa di responsabilità.

E ciò in quanto, come ragionevolmente argomentato dalla Commissione di primo grado sulla base dell'esame delle cronache e dei commenti alla gara in questione nonché della visione della stessa, la valutazione del gesto tecnico (o dei gesti tecnici) del calciatore (oggetto dei rilievi dell'impugnante) non riesce ad indurre giudizi finali, nei termini della necessaria e rassicurante certezza che serve al processo, circa la intenzionalità strumentale, e la non -viceversa- occasionalità (se si vuole "colposa"), di taluni suoi comportamenti: sicchè la controvertibilità non risolubile di un siffatto apprezzamento impedisce di utilizzare l'elemento dell'atteggiamento dell'incolpato come dato certo ed affidabile, provvisto della capacità di alimentare e sorreggere -in modo definitivo- l'ipotesi accusatoria coltivata dal ricorrente Ufficio federale.

Anche a non considerare i puntuali riferimenti posti sul punto dalla difesa del BENASSI a dimostrazione della eccellente qualità complessiva della prestazione dell'incolpato nella gara *de qua*, e della sua non responsabilità in occasione dei due *goals* subiti dalla squadra del Lecce, già la decisione impugnata pone in luce la circostanza significativa del numero elevato di azioni di attacco pericolose poste in essere dalla squadra avversaria (di oggettiva cifra tecnica superiore) e che il portiere ebbe a dover fronteggiare (e che fronteggiò efficacemente): delineandosi così un contesto in cui, in realtà, non si delineano gesti atletici e tecnici tanto inadeguati e grossolanamente carenti da poter costituire l'indizio grave ed univoco di una condotta volontariamente e strumentalmente deficitaria - e, quindi, fraudolenta- del calciatore.

Il ricorso del Procuratore Federale deve essere pertanto rigettato, sia quanto alla posizione del BENASSI, sia, di conseguenza, quanto alla posizione della U.S. LECCE Spa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ANTONIO ROSATI IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 NONCHÉ AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ' U.S. LECCE S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

Con la decisione pubblicata con il Com. Uff. n.10/CDN, 2013/2014, del 2.8.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva il calciatore ROSATI Antonio -tesserato all'epoca dei fatti in favore della Società U.S. LECCE Spa- dalla violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., al medesimo contestata, di aver posto in essere, in concorso con altri, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011; nel contempo la C.D.N. proscioglieva, altresì, la stessa U.S. LECCE Spa dalla responsabilità oggettiva per la condotta osservata dal calciatore ed appena descritta.

Secondo l'Organo giudicante, pur dovendosi considerare consumato l'illecito in questione, non si era attinta la prova della responsabilità del tesserato incolpato (che ricopriva il ruolo di portiere nella squadra del Lecce), in quanto, in relazione alla posizione di questi, la fonte principale dell'accusa, costituita dalle dichiarazioni *de relato* del calciatore Gervasoni Carlo, non aveva ottenuto i necessari riscontri esterni cd. individualizzanti. Ed invero -si osserva nella decisione- nessuno dei soggetti coinvolti, a parte il citato Gervasoni (peraltro smentito dall'esponente del gruppo dei cd. zingari da cui avrebbe appreso i fatti ed autore di erronee indicazioni circa il nome del Benassi, l'altro portiere della squadra del Lecce, inizialmente denominato Benussi, e l'identità del portiere espulso nella gara in oggetto, indicato nel ROSATI anziché in Benassi), ha chiamato in causa l'incolpato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale denuncia l'omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, e la conseguente erronea qualificazione della condotta del calciatore prosciolto, da parte del primo Giudice.

A giudizio del ricorrente, le dichiarazioni del Gervasoni avrebbero ricevuto “plurimi ed univoci” riscontri circa la *combine* della gara, i quali consentirebbero di ritenere accertato anche il coinvolgimento in essa del ROSATI.

Va dato atto che sono state ritualmente depositate memorie difensive nell’interesse sia del ROSATI che della U.S. LECCE Spa, in cui viene contraddetta la ricostruzione dei fatti operata dall’Ufficio ricorrente.

Vi si afferma, per sintesi, che: a) è deficitaria la chiamata in correità del Gervasoni, se è vero che le fonti di questi (dapprima indicate nel solo Gecic, cui viene poi inopinatamente aggiunto l’Ilievshky) non ne confermano la versione, e che lo stesso referente manifesta confusione ed incertezza sull’identificazione e sull’impiego dei due portieri -ROSATI e Benassi- durante la gara; b) dalle puntigliose indagini effettuate non è emerso alcun traffico telefonico né alcun contatto “sospetto” con altri tesserati, e non, coinvolti nell’illecito, che abbia interessato il ROSATI; c) nessun altro riscontro, né di tipo storico né logico, esiste all’assunto del Gervasoni a carico del ROSATI; d) di conseguenza, nessuna responsabilità potrebbe delinarsi in capo alla società del LECCE in relazione alla condotta del calciatore.

Ritiene questa Corte di Giustizia che le doglianze articolate nel ricorso dell’Ufficio della Procura Federale, quanto al proscioglimento del ROSATI, non possano trovare accoglimento, avendo la decisione di primo grado reso buongoverno delle risultanze procedimentali acquisite, che risultano apprezzate con logicità e completezza di vaglio ed in stretta aderenza ai corretti criteri di valutazione della prova dichiarativa siccome reiteratamente stabiliti –specificamente- dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale.

Alla stregua di tali criteri, i quali del resto esprimono principi di diritto ormai consolidati nella stessa giurisprudenza ordinaria di legittimità, una chiamata in correità -ancorchè *de relato*, ed ancorchè non confermata dalla fonte di riferimento- può essere posta a base di una pronuncia di condanna del soggetto incolpato, ma solo a condizione che -provenendo da referente scrutinato come credibile sul piano soggettivo- essa incontri elementi estrinseci di riscontro, che certo non devono essere predeterminati nella specie e nella qualità, ma che devono necessariamente pertenerne sia al fatto narrato, sia al soggetto che vi viene coinvolto, essendo in tal modo dotati di valenza cd. individualizzante.

Applicando alla fattispecie in esame tali autorevoli enunciati (frutto, come è noto, di una opera giurisprudenziale di accorta selezione critica degli *standards* di apprezzamento dei *dicta* di dichiaranti coinvolti nel fatto illecito, via via elaborati in sede giudiziale), sembra alla Corte decidente che il corredo probatorio formatosi -all’esito delle indagini svolte- sulla posizione del ROSATI sia del tutto inidoneo a fondarne una affermazione di responsabilità a titolo di concorso nell’illecito che viene ascritto con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22.5.2011.

E questo pur dovendosi chiarire che quanto alla attendibilità soggettiva del dichiarante Gervasoni, la natura ad un tempo accusatoria ed autoaccusatoria del costituito proposto, e la mancata emersione -in capo al Gervasoni- di una qualsiasi “causale” a mentire sul conto del ROSATI, non forniscono motivo per discostarsi dal giudizio di attendibilità già espresso nella decisione di primo grado. Nè una tale valutazione può essere contraddetta alla luce delle richiamate inesattezze ricostruttive in cui il Gervasoni incorre e che le difese sottolineano, le quali segnalano, piuttosto, la “spontaneità” e la non artefazione del riferimento operato.

Il fatto rilevante è, però, che le dichiarazioni della fonte in questione rimangano davvero l’unico elemento univocamente gravatorio che sia stato acquisito in atti a carico del ROSATI, non avendo lo stesso (elemento) incontrato alcun valido e reale fattore di riscontro esterno all’esito delle indagini eseguite.

Lo stesso Ufficio ricorrente non indica, a ben guardare, alcuno specifico fattore circostanziale, di qualsiasi natura, offerto dagli accertamenti compiuti, che possa risultare confermativo, o anche solo corroborativo, delle affermazioni del Gervasoni riguardo alla partecipazione dell’incolpato all’illecito che viene ascritto.

Per contro, non si può prescindere dal dato -evidenziato dalla difesa dell’incolpato ed indubbiamente significativo, se non risolutivo- della mancanza del reperimento da parte degli inquirenti di qualsiasi contatto, tanto meno “sospetto”, anche solo telefonico, dell’incolpato stesso

con taluno dei soggetti -coinvolti nell'illecito che viene contestato- nel periodo "critico" oggetto delle pur accurate indagini degli inquirenti.

Il ricorso del Procuratore Federale deve essere pertanto rigettato, sia quanto alla posizione del ROSATI, sia, di conseguenza, quanto alla posizione della U.S. LECCE Spa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCOMMESSE EX ART. 6 C.G.S., DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ZAMPERINI ANTONIO IN RELAZIONE ALLE GARE LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2012 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n.10/CDN del 2 agosto 2013, nei confronti di Alessandro Zamperini, presentava ricorso il Procuratore Federale, nella parte in cui non riconosceva un ulteriore addebito di pena, quantificato nella richiesta di un mese, per la violazione del divieto di effettuare scommesse.

Riteneva l'appellante erronea, sul punto, la decisione del giudice di prime cure che avrebbe ommesso di valutare l'inequivoco materiale probatorio presente agli atti del procedimento, costituito, essenzialmente, dalle comunicazioni telefoniche intercorse, nella notte prima della gara Lazio-Genoa, tra lo stesso Zamperini, il giocatore della Lazio Mauri ed il titolare di un'agenzia di scommesse, nonché amico di entrambi, Aureli. Tali contatti venivano tenuti dal Mauri attraverso una scheda telefonica "coperta", vale a dire intestata ad una terza persona. La frequenza di queste relazioni renderebbe, ad avviso del ricorrente, irrilevante l'osservazione della Commissione Disciplinare relativa alla non rilevazione di giocate vincenti nei tabulati dell'agenzia dell'Aureli, anche perché "chi scommette su una gara il cui risultato è combinato, infatti, certamente non lo fa in maniera tale che le puntate possano essergli addebitate con un rapporto diretto", ma usa certamente agenzie o piattaforme informatiche diverse, od opera direttamente all'estero.

Quanto alla gara Lecce/Lazio, venivano richiamate le dichiarazioni di Gervasoni ed il materiale probatorio acquisito agli atti, cui la Commissione Disciplinare Nazionale, se da un lato riconosce credibilità laddove ritiene sussistenti i riscontri esterni in relazione alla fase preparatoria della combine ed all'avvenuta alterazione della gara, dall'altro perviene ad una conclusione inverosimile, contraddittoria e non condivisibile in ordine all'ulteriore contestazione formulata a carico dello Zamperini ex art. 6 CGS. Nello specifico assumono dirimente rilievo, secondo la prospettazione della Procura appellante, l'elevato numero di contatti tra Zamperini-Aureli e Mauri-Aureli (se ne registrano 35 (cfr. anche tabella in Relazione d'indagine) evidentemente volti all'effettuazione e alla raccolta di scommesse sull'esito del match. Inoltre nella tabella "F" (pagg. 79 e 80 deferimento) sono riportati i contatti telefonici successivi alla gara. Dopo la fine dell'incontro e, soprattutto il giorno seguente, si registra un fitto scambio di comunicazioni tra tutti i soggetti coinvolti nel disegno illecito. Anche in questo caso, i numerosi contatti telefonici Zamperini-Aureli- e Mauri-Aureli (se ne registrano 42) sono evidentemente tesi alla verifica dell'esito delle scommesse. Tali emergenze, dunque, confermano in modo inequivoco, le dichiarazioni di Gervasoni e tutti i dettagliati elementi forniti dallo stesso nelle occasioni in cui è stato sentito.

All'odierna udienza la Procura Federale insisteva per l'accoglimento dell'appello, e per l'aumento di un mese della pena di due anni di squalifica già irrogata dal giudice di primo grado nel presente procedimento, sempre in continuazione con i precedenti provvedimenti sanzionatori, precisando che l'impugnazione relativa alla posizione dello Zamperini, atteneva esclusivamente al profilo del divieto di scommesse ex art. 6 C.G.S. sia in relazione alla gara Lazio/Genoa che alla gara Lecce/Lazio.

La decisione di primo grado merita, a giudizio della Corte, di essere confermata, posto che le doglianze dell'Ufficio ricorrente non possono trovare accoglimento.

In via preliminare si deve, infatti, osservare che le richieste conclusive formulate dalla Procura Federale nei confronti dello Zamperini al termine del giudizio di primo grado, erano state di due anni di squalifica per tutti gli addebiti ascritti all'incoltato, comprese dunque le violazioni collegate al divieto di scommettere, oltre all'illecito sportivo ed alla violazione dei principi di lealtà.

La Commissione Disciplinare, pur prosciogliendo il tesserato da queste ultime incolpazioni, irrogava, per gli altri capi, ugualmente la squalifica per 2 anni.

Orbene, nel merito la Corte ritiene di non poter condividere le motivazioni dell'appello.

E' vero infatti che non vi sono riscontri fattuali alla, in verità non irragionevole ipotesi, di scommesse effettuate dallo Zamperini in occasione delle gare Lazio-Genoa e Lazio-Lecce, e alle considerazioni dell'appellante risulta agevole contrapporre l'obiezione che non vi è traccia alcuna di rapporti con agenzie di scommesse estere o con altre piattaforme informatiche, che non possono, ovviamente, essere semplicemente supposte.

Muovendo, quindi, sul piano esclusivamente logico, si può anche sostenere che i contatti telefonici notturni fossero dovuti all'aggiustamento in corso delle gare, per il quale lo Zamperini è stato in definitiva sanzionato, e non alle scommesse che potevano essere effettuate in qualunque momento senza nessuna necessità di postarle durante la notte precedente la partita.

Del resto, proseguendo il ragionamento sullo stesso binario sul quale appare essersi indirizzato il ricorrente col riferimento a rapporti illeciti non diretti, potrebbe addirittura sostenersi, è opportuno ripeterlo in assenza di riscontri positivi, che proprio perché le gare erano state "aggiustate", e nessuno poteva saperlo meglio di chi aveva fornito un rilevante contributo allo scopo, la ricompensa era opportuno fosse costituita da poste diverse da quelle di vincite per scommesse collegate a quelle stesse partite.

In definitiva, in mancanza di precisi e concordanti riscontri sui fatti in questione, la decisione dell'Organo di prime cure deve essere confermata, con conseguente reiezione, sul punto, dell'appello della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete